

REGOLAMENTO (UE) 2018/946 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 4 luglio 2018****che sostituisce gli allegati A e B del regolamento (UE) 2015/848, relativo alle procedure di insolvenza**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 81,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Gli allegati A e B del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ elencano le denominazioni date nel diritto nazionale degli Stati membri alle procedure di insolvenza e agli amministratori delle procedure di insolvenza cui si applica tale regolamento. L'allegato A elenca le procedure di insolvenza di cui all'articolo 2, punto 4), del regolamento (UE) 2015/848 e l'allegato B elenca gli amministratori delle procedure di insolvenza di cui allo stesso articolo, punto 5).
- (2) Il 3 gennaio 2017 la Repubblica di Croazia ha notificato alla Commissione recenti modifiche della normativa nazionale sull'insolvenza che introducono nuovi tipi di procedure di insolvenza. Tali nuovi tipi di procedure di insolvenza sono coerenti con la definizione di procedure d'insolvenza di cui al regolamento (UE) 2015/848.
- (3) Dopo aver presentato la proposta, la Commissione ha ricevuto ulteriori notifiche dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica di Croazia, dalla Repubblica di Lettonia e dalla Repubblica portoghese relative a recenti modifiche del loro diritto nazionale che introducono nuovi tipi di procedure di insolvenza o di amministratori delle procedure di insolvenza. Inoltre, il Regno del Belgio ha notificato alla Commissione l'adozione di una nuova legge che introduce modifiche alla sua normativa nazionale sull'insolvenza. Tale nuova legge è entrata in vigore il 1° maggio 2018. Tali nuovi tipi di procedure di insolvenza e di amministratori delle procedure di insolvenza rispettano i requisiti previsti dal regolamento (UE) 2015/848 e rendono necessaria la modifica degli allegati A e B di tale regolamento.
- (4) A norma dell'articolo 3 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Regno Unito ha notificato, con lettera del 15 novembre 2017, che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.
- (5) A norma degli articoli 1 e 2 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

¹⁾ Posizione del Parlamento europeo del 13 giugno 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 26 giugno 2018.

²⁾ Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 19).

